





PROVINCIA DI CHIETI

Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare – Espropri

DECRETO MOTIVATO DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA E OCCUPAZIONE D'URGENZA N. 2 del 29 agosto 2023

(art. 22.bis D.P.R. 327/2001 ss.mm.ii., modificato ed integrato dal D.Lgs 302/2002 c. 1 e 2)

Oggetto: FSC 2021-2027 - Interventi Locali - Completamento S.P. Villalfonsina - III Lotto (VTR 2022 04). CUI: L80000130692202200004-CUP: D41B21004290002

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2

Premesso che:

- l'Amministrazione Provinciale di Chieti è l'ente promotore ed attuatore per l'intervento indicato in oggetto;
- l'opera in oggetto risulta inserita nel Piano Regolatore del Comune di Casalbordino approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 29.12.22 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Ordinario N. 2 del 11 Gennaio 2023, in forza della quale si intende apposto il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 273 del 21.03.2023 con la quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori riportati in oggetto e che tale approvazione equivale a dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/2001;

Considerato che attualmente la Strada Provinciale in parola risulta essere incompleta e tale situazione riveste carattere di pericolo per la pubblica incolumità;

Evidenziato:

- che per realizzare le doverose condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità, occorre dare urgentemente corso ai lavori, al fine di completare la S.P. in parola, avviando le attività preliminari agli stessi, con conseguente occupazione delle aree indicate negli elaborati progettuali d'esproprio;
- che la disponibilità dei relativi terreni assume caratteristica essenziale, urgente ed indifferibile;

Ritenuto che occorre procedere all'occupazione d'urgenza, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n° 327/2001;

Dato atto che l'avvio dei lavori riveste carattere d'urgenza e ravvisata la necessità di emanare, senza particolari indagini e formalità, il decreto che determina, in via provvisoria, l'indennità di occupazione e di esproprio anticipata dei beni interessati;

VISTI

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22 bis;
- la Legge Regionale 3 marzo 2010 n. 7;
- l'art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Chieti n. 220 del 30 dicembre 2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore 2 all'ing. Paola CAMPITELLI;

SETTORE N. 2

DECRETA

Art. 1

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Art.2

È disposta, in favore della Provincia di Chieti con sede in c.so Marrucino 97, Chieti C.F. 80000130692 – l'occupazione d'urgenza dei terreni, come riportato nell'Allegato A) elenco ditte ed indennità provvisorie e allegato B) elaborato planimetrico con indicazione del tracciato viario, per la realizzazione dei lavori di "FSC 2021-2027 – Interventi Locali – Completamento S.P. Villalfonsina – III Lotto (VTR 2022_04). CUI: L80000130692202200004-CUP: D41B21004290002"

Art.3

Di determinare in via provvisoria le indennità di occupazione temporanea, occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio ed esproprio (valori delle occupazioni presunte per un anno di occupazione) come riportato nell'Allegato A) - elenco ditte ed indennità provvisorie, che riveste parte integrale e sostanziale del presente decreto.

Art.4

L'esecuzione del presente provvedimento, ai fini dell'immissione in possesso, da effettuarsi con le modalità dell'Art. 24 del T.U.E., dovrà aver luogo nel termine di tre mesi dall'emanazione del Presente Provvedimento.

Art. 5

Che ai sensi del art. 22 bis, il decreto definitivo di esproprio dovrà essere emanato nel termine di cui all'art.13 del D.P.R. 327/2001 e precisamente entro cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo.

Art. 6

Le ditte proprietarie che intendono accettare le indennità loro attribuite, potranno darne comunicazione all'Ufficio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare - Espropri della Provincia di Chieti entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ed avranno diritto a ricevere un acconto pari all'80% dell'indennità; a tale scopo dovranno inoltrare ai recapiti dell'autorità espropriante nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa con l'apposito modello predisposto dall'autorità espropriante denominato "dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione e di cessione volontaria dei beni" contenente espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene.

Decorsi, senza riscontro per l'accettazione dell'indennità proposta, trenta giorni dalla data di immissione in possesso, deve intendersi come non concordata la determinazione delle indennità e quindi verrà disposto il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle indennità provvisorie non accettate, ai sensi dell'art. 20 comma 14 del D.P.R. 327/2001, ed il procedimento continuerà con l'applicazione delle norme sancite nel T.U.E; in particolare gli espropriandi avranno la facoltà di proporre istanza di determinazione definitiva dell'indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., nominando un proprio tecnico di fiducia;

In caso di ulteriore silenzio la Provincia di Chieti procederà d'ufficio a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva all'apposita Commissione Provinciale.

Art.7

Il pagamento del saldo avrà luogo una volta effettuato il frazionamento catastale delle aree interessate, ed individuate le superfici definitive di esproprio, con effettuazione del computo e conguaglio in fase di liquidazione del saldo dell'indennità e dopo il ricevimento della documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà dei beni, nonché la certificazione necessaria per il riconoscimento delle indennità aggiuntive e/o maggiorazioni.

Art.8

Nei trenta giorni successivi la redazione dello stato di consistenza e della contestuale immissione in possesso, i proprietari, anche nel caso di non condivisione della indennità offerta, potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

A seguito della presentazione delle osservazioni, la Provincia di Chieti si riserva di assumere i provvedimenti conseguenti rideterminando se del caso l'indennità provvisoria.

Art.9

Le indennità determinate nel presente decreto possono essere soggette a ritenute del 20%, ai sensi di quanto disposto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, qualora le aree interessate dall'esproprio siano incluse all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 in favore dei soggetti non esercitanti un'impresa commerciale.

Δrt 10

Sono parte integrante del presente decreto i seguenti documenti allegati:

- Allegato A) elenco ditte ed indennità provvisorie;
- Allegato B) elaborato planimetrico con indicazione del tracciato viario;

AVVISA

(esecuzione del decreto)

- Che il presente decreto sarà eseguito tramite verbalizzazione dello stato di consistenza e contestuale immissione in possesso da parte dell'autorità espropriante, che avverrà il giorno giovedì 21 settembre 2023 dalle ore 10:30, in prossimità dei beni da occupare e/o espropriare.
- Le ditte intestatarie sono invitate ad essere presenti alle operazioni, al fine di constatare lo stato effettivo degli immobili all'atto dell'immissione in possesso.
- Si fa presente in ogni modo che in caso di assenza delle ditte intestatarie, si procederà ugualmente alle operazioni di cui sopra e il relativo verbale sarà sottoscritto da due testimoni
- Al contraddittorio sono ammessi anche gli eventuali fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online della Provincia di Chieti, sull'Albo Pretorio del comune di Casalbordino e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- che il presente decreto venga notificato nei modi di legge alle ditte catastalmente intestatarie;
- la trasmissione del presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento per il compimento dei successivi dei successivi adempimenti;
- che tutte le comunicazioni indirizzate dagli interessati dovranno essere inviate alla <u>Provincia di Chieti – Servizio Patrimonio e Valorizzazione Immobiliare, Espropri</u> con le seguenti modalità:
 - tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.chieti.it;
 - tramite raccomandata A/R all'indirizzo: C.so Marrucino, 97 66100 Chieti (Ch);
 - tramite consegna a mano presso la sede della Provincia di Chieti ubicata al corso Marrucino 97, 66100 – Chieti c/o l'Ufficio Protocollo al piano secondo.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Regione Abruzzo nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
- che ai sensi del GDPR Regolamento UE 2016/679 il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente con la finalità di dare corso alle procedure espropriative, sia con modalità cartacee che informatiche.

Il Dirigente del Settore 2
Dott. Ing. Paola CAMPITELLI